



**REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN
COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE E PUBBLICITARIA
Classe L-20 (Scienze della Comunicazione)**

Art. 1 Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo e in conformità con l'Ordinamento Didattico del Corso, il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studio in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (di seguito indicato come ComIP).
2. Il Corso di Laurea ComIP ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.
3. L'organo collegiale di gestione del Corso di Studio è il Consiglio di Corso di Studio di Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria, di seguito indicato anche con CCdS.

Art. 2

Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi, profilo professionale, sbocchi occupazionali previsti per i laureati

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio, sono contenuti nell'Ordinamento didattico (RAD) del corso stesso, allegato al Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Speciale. Nell'Ordinamento sono altresì indicati il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali previsti per il laureato.

Art. 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
2. Gli studenti in ingresso devono sostenere un colloquio orientativo – non selettivo - di verifica della loro cultura generale di base, e, in particolare, della capacità di comprensione di testi, anche in lingua inglese, relativi ai temi basilari delle scienze umanistico-sociali. Laddove il colloquio evidenzia lacune formative tali da ostacolare una proficua frequenza del corso di Laurea, lo studente è tenuto a svolgere un'attività di recupero sotto la guida di un docente indicato come tutor dal CCdS.
3. Gli studenti in possesso di un titolo di scuola secondaria superiore conseguito all'estero sosterranno inoltre una prova di conoscenza della lingua italiana pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Coloro che non raggiungeranno tale livello di competenza parteciperanno ad attività di sostegno linguistico organizzate dal Dipartimento, in modo da recuperare le lacune entro la fine del primo anno. Previa valutazione da parte dell'Ateneo, possono essere esonerati dalla prova predetta gli studenti che abbiano ottenuto una certificazione di competenza di lingua italiana di livello B2 emessa nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità).
4. L'assolvimento degli obblighi di recupero delle lacune formative è verificato e attestato, entro il primo anno di corso, da una commissione nominata dal CCdS. La Commissione si riunisce almeno una volta a semestre, convocando gli studenti interessati. La prova di verifica consiste in un colloquio sugli argomenti indicati al comma 2.
5. I tempi e le modalità di svolgimento delle prove sono indicati ogni anno sul Manifesto degli

Studi pubblicato sul sito web di Ateneo. Sul Manifesto sono altresì indicate le scadenze e le modalità per l'immatricolazione al corso.

Art. 4 Struttura del Corso

1. La durata legale del Corso di Laurea è di tre anni. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
2. Per il conseguimento del titolo lo studente deve acquisire 180 CFU, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):
 - A) di base,
 - B) caratterizzanti,
 - C) affini o integrative,
 - D) a scelta dello studente,
 - E) per la prova finale e la conoscenza della lingua straniera,
 - F) ulteriori attività formative.
3. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per accedere alla prova finale e conseguire il titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo sono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello studente (conteggiate complessivamente come un solo esame).

Art. 5 Piano degli studi

1. Il Corso di Laurea può essere articolato in uno o più curricula, secondo quanto stabilito annualmente in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo. L'articolazione del percorso formativo (Piano degli Studi) e l'attivazione dei curricula sono indicate nella Banca-dati dell'offerta formativa SUA-CdS relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento e pubblicate sul sito web di Ateneo e sul sito MIUR University.
2. Il piano degli studi offerto agli studenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dell'area di apprendimento, dell'eventuale articolazione in moduli, dei crediti, della tipologia di attività didattica è riportato nell'Allegato 1 al presente regolamento, che può essere annualmente aggiornato.
3. Le modalità e i termini per la presentazione del piano degli studi da parte dello studente sono definiti annualmente nel Manifesto degli studi e pubblicate sul sito web di Ateneo. I piani di studio conformi alle regole e al curriculum indicati nel presente Regolamento (Allegato 1), sono approvati d'ufficio, salvo per le attività formative scelte autonomamente dallo studente, per le quali la coerenza delle attività scelte con gli obiettivi formativi del CdS è approvata dalla apposita Commissione di Dipartimento, anche tenendo conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente.

Art. 6

Insegnamenti e altre attività formative

1. L'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di studio è contenuto nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
Nell'elenco sono indicati, per ciascun Insegnamento o altra attività formativa:
 - a. il settore scientifico-disciplinare (SSD), la tipologia di attività formativa (TAF) e l'ambito di riferimento;
 - b. gli obiettivi formativi specifici, i CFU e la ripartizione del carico di lavoro tra studio autonomo e assistito, l'eventuale articolazione in moduli. Nel caso di corsi integrati da più moduli, è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici per ciascun modulo.
 - c. le modalità di svolgimento della prova di esame e delle altre forme di verifica dell'apprendimento.
2. Ulteriori informazioni sugli insegnamenti e le altre attività formative quali i programmi, i metodi didattici ecc. sono stabilite prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicate sulla pagina web

del corso di studio sul sito di Ateneo.

3. In base all'ordinamento degli studi lo studente deve inserire nel proprio piano di studi attività a scelta per un numero definito di CFU, individuandole liberamente tra:

- gli insegnamenti offerti dal CdS che non siano già stati inseriti nel piano di studio individuale;
- gli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea triennale dell'Università per Stranieri di Perugia, purché giudicati coerenti con gli obiettivi formativi del CdS;
- altre attività formative (laboratori, lettori, competenze linguistiche e professionali certificate ecc.), purché giudicate coerenti con gli obiettivi formativi del CdS.

Nel Piano di studio (Allegato 1) può essere indicata una rosa di attività consigliate per le quali la coerenza con il progetto formativo è automaticamente verificata.

Art. 7 Tipologia delle forme didattiche

1. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche del corso di studio sono di tipo convenzionale.

2. Possono essere previste modalità miste (convenzionale e telematica) di svolgimento delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno o nell'ambito di accordi internazionali di collaborazione interuniversitaria.

3. La didattica si articola nella seguente tipologia:

- a. Lezione frontale: lo studente assiste alla lezione tenuta dal docente ed elabora autonomamente i contenuti ascoltati;
- b. Esercitazione: lo studente assiste ad attività svolte in aula integrative delle lezioni frontali approfondendo attivamente con il docente i contenuti didattici;
- c. Attività di laboratorio: prevede da parte dello studente un'applicazione pratica dei contenuti di studio interagendo, in ambiente laboratoriale di apprendimento, sotto la guida del docente;
- d. Attività seminariale: lo studente partecipa a incontri regolari su tematiche specifiche da approfondire autonomamente e da discutere con il docente;
- e. Visite guidate: lo studente partecipa a visite presso istituzioni, aziende o centri di ricerca operanti in settori d'interesse del Corso;
- f. Attività di stage: lo studente sviluppa attività professionalizzanti sotto la guida di un tutor in contesti lavorativi e produttivi esterni e/o interni, presso qualificate strutture pubbliche e private con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Art. 8 Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del Corso di studio viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro per studente e comprende le ore di didattica assistita (lezione, esercitazione, laboratorio, tirocinio e altre attività previste dall'Ordinamento didattico) e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

2. Per lo stage curriculare il peso orario dei CFU è da intendersi come impegno orario complessivo da dedicare alle attività di apprendimento in ambito professionale. Per la prova finale non sono previste ore di didattica assistita.

3. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto ai sensi del successivo articolo 11.

Art. 9 Obblighi di frequenza

1. La frequenza agli insegnamenti e alle attività di laboratorio non è obbligatoria.

2. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi all'attività formativa, lo studente dovrà avere frequentato tutte le ore di

tirocinio previste.

Art. 10
Propedeuticità e sbarramenti

1. Nell'ambito degli insegnamenti non sono previste propedeuticità obbligatorie dei relativi esami finali.
2. Il Corso di Studio non prevede sbarramenti per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

Art. 11
Esami e altre modalità di verifica del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dal corso di studio sono acquisiti dallo studente con il superamento della relativa prova di verifica finale. La verifica è sempre individuale e può consistere in un esame di profitto, o in altre tipologie di verifica (tesine, colloqui, relazioni, test, ecc.).
2. L'esame di profitto può consistere di una o più prove, scritte, orali o pratiche. La prova scritta e/o pratica può essere propedeutica alla prova orale. Per le prove di esame, la valutazione è espressa mediante una votazione in trentesimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento della prova è diciotto trentesimi.
3. Le altre prove di verifica possono dar luogo a valutazione (sufficiente/distinto/buono/ottimo) o a semplice giudizio di idoneità.
4. Per gli insegnamenti, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è sempre certificato attraverso il superamento di un esame. Gli Insegnamenti integrati costituiti da più moduli e/o tenuti da più docenti anche appartenenti a diversi SSD, danno luogo a un unico esame finale di profitto. In tal caso i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
5. Gli esami e le altre forme di verifica del profitto sono svolte da apposite commissioni composte da non meno di due membri, presiedute, di norma, dal titolare/responsabile della relativa attività formativa.
6. Le forme di verifica del profitto sono pubbliche e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione del voto o altra valutazione finale.
7. Durante lo svolgimento delle prove di verifica è consentito allo studente di ritirarsi. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati fino al momento della registrazione del risultato. I candidati hanno comunque diritto di discutere con la commissione gli elaborati prodotti.
8. Le specifiche modalità con le quali viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello studente per ogni insegnamento o altra attività formativa sono riportate nell'elenco degli insegnamenti (Allegato 1) e nei programmi d'esame pubblicati sulla pagina web del corso di studio sul sito di Ateneo.
9. Esami e prove di verifica si svolgono al termine della relativa attività didattica in date pubblicizzate con largo anticipo.

Art. 12
Passaggio di corso, trasferimento e abbreviazione di carriera

1. Gli studenti provenienti da un corso di studi della stessa classe o di classe diversa, sia dell'Ateneo che di altra Università, italiana o straniera, e gli studenti che abbiano già conseguito un titolo di

studio universitario o che abbiano una carriera universitaria pregressa possono presentare domanda di iscrizione ad anni successivi al primo nei termini e con le modalità stabilite nel Manifesto degli Studi.

Art.13 Riconoscimento dei crediti (CFU)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 35 del Regolamento Didattico di Ateneo, la struttura deputata al riconoscimento di CFU in caso di trasferimenti da altri Atenei o passaggi da altro corso di studio è la Commissione designata dal Consiglio di Dipartimento.

2. Il riconoscimento dei crediti conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità avviene sulla base di criteri predefiniti secondo le disposizioni regolamentari e di indirizzo adottate dall'Ateneo e alle quali si rinvia.

Art.14 Prova finale

1. Dopo avere superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e avere acquisito i relativi crediti, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo.

2. La prova finale del corso di Laurea ComIP consiste nell'esposizione, in seduta pubblica dinanzi ad una apposita commissione, di un elaborato su uno specifico argomento, concordato con un docente relatore che assiste lo studente nel lavoro di progettazione e stesura del testo. L'elaborato può consistere alternativamente nella:

- a) presentazione di una relazione scritta (di un minimo di 30-40 pagine) riguardante l'approfondimento di un tema relativo a una o più discipline del corso di studio;
- b) presentazione di un prodotto multimediale (Cd, video, film, o altra opera audiovisiva e/o informatica multimediale) concernente un'applicazione in una delle aree della comunicazione approfondite dallo studente nel corso del triennio.

3. L'elaborato può essere redatto in una lingua straniera europea della quale sia presente un insegnamento nel corso di laurea, previa accettazione da parte del relatore. In tal caso, l'elaborato dovrà contenere un'ampia sintesi in lingua italiana.

4. Le norme riguardanti la nomina e la composizione della commissione per la prova finale e la valutazione della prova finale sono definite nel Regolamento per le tesi di laurea e laurea magistrale

Art.15 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, è deliberato dal Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. Le disposizioni del presente Regolamento didattico concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate previo parere favorevole della Commissione paritetica docenti- studenti di cui all'articolo 27, par. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento didattico di Ateneo.

